



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 34 ANNO 2018

SEDUTA DEL 16/03/2018 ORE 12:30

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENEL ENERGIA SPA E COMUNE DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo alle ore 12:30 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA		ASSENTE
MARCHESI MARZIA	PRESENTE	

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENEL ENERGIA SPA E COMUNE DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta formulata all'Amministrazione Comunale da Enel Energia SpA in data 1/03/2018, acquisita al protocollo comunale n. 2776 del 5/03/2018, di adesione al protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano"

DATO ATTO che:

- l'Amministrazione ritiene di fondamentale importanza la tematica di risanamento e tutela dell'aria, tenuto conto delle importanti implicanze sulla salute e sull'ambiente;
- la "mobilità elettrica" presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico etc.;
- in considerazione dell'ancora nascente mercato dei veicoli elettrici, occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato stesso;

RILEVATO che:

- il 28/04/2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri - COM(2010)186 - sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extraurbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente, nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la Direttiva 2014/94/UE del 22/10/2014 sulla realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi nei trasporti ha previsto, per gli Stati Membri, la necessità di sviluppare ed adottare una strategia politica nazionale, volta ad una maggiore diffusione delle infrastrutture di ricarica per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio ed altri combustibili tradizionali, nonché attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
- in attuazione della Direttiva 2014/94/UE, il decreto legislativo 16/12/2016 n.257 ha disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l'esercizio di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, individuando, tra l'altro, l'elettricità, come combustibile per il quale è prioritario introdurre le misure per la diffusione;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- il Gruppo ENEL considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e, oltre ad aver avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine, ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composti da diversi modelli, gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") ed in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile;
- il Gruppo ENEL opera in attuazione della Direttiva 2014/94/UE e del D.Lgs 16.12.2016 n. 257 che ha disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l'esercizio di infrastrutture per combustibili alternativi;

CONSIDERATO che nel suddetto Protocollo Enel Energia Spa si rende disponibile alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano con la collocazione di n. 2 infrastrutture di ricarica;

RITENUTO di aderire alla proposta di Enel Energia SpA che rappresenta un'opportunità per il Comune di Busseto di incentivare la "mobilità elettrica" sul proprio territorio;

DATO ATTO che la collocazione di tali colonnine avverrà prioritariamente nelle immediate vicinanze del centro storico, in zone di potenziale maggior afflusso di utenti (residenti e visitatori) destinate a parcheggi, da individuarsi puntualmente a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa e di sopralluoghi congiunti con Enel Energia in merito all'effettiva fattibilità tecnica;

DATO ATTO, altresì, che:

- l'esito di tale fase di individuazione delle postazioni verrà sottoposto all'esame e all'approvazione della Giunta per l'adozione di provvedimento ad hoc;
- le 2 postazioni di ricarica saranno realizzate in conformità a quanto prevede la normativa vigente, ovvero garantiranno l'applicazione del principio di interoperabilità al fine di assicurare la libera concorrenza (colonnine Multivendor); ogni postazione garantirà la ricarica contemporanea di due veicoli;
- il protocollo d'intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, salvo proroga secondo le modalità indicate nel suddetto;

DATO ATTO che il Comune di Busseto non sarà soggetto ad alcuna spesa per la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in quanto tutti gli oneri rimangono a carico di Enel Energia SpA;

RITENUTO, stante la pubblica utilità delle infrastrutture di ricarica, di mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all'installazione delle colonnine per tutta la durata del protocollo d'intesa;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile dell'Area 4 (Territorio e Sviluppo Economico) arch. Roberta Minardi;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da parte del Responsabile dell'Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;

VISTI:

- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- lo Statuto comunale;

A VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE la proposta di Enel Energia SpA, pervenuta in data 5/03/2018 al protocollo n.2776, per la realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano che prevede l'installazione di n° 2 infrastrutture di ricarica;
2. DI APPROVARE l'allegato schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Busseto e Enel Energia SpA relativo all'installazione delle infrastrutture di ricarica nel territorio del Comune di Busseto;
3. DI DATE ATTO che:
 - la collocazione delle colonnine di ricarica avverrà prioritariamente nelle immediate vicinanze del centro storico, in zone di potenziale maggior afflusso di utenti (residenti e visitatori) destinate a parcheggi, da individuarsi puntualmente a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa e di sopralluoghi congiunti con il proponente in merito all'effettiva fattibilità tecnica;
 - l'esito di tale fase di individuazione delle postazioni verrà sottoposto all'esame e all'approvazione della Giunta per l'adozione di provvedimento ad hoc;
 - le 2 postazioni di ricarica saranno realizzate in conformità a quanto prevede la normativa vigente, ovvero garantiranno l'applicazione del principio di interoperabilità al fine di assicurare la libera concorrenza (colonnine Multivendor); ogni postazione garantirà la ricarica contemporanea di due veicoli;
 - il protocollo d'intesa è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, salvo proroga secondo le modalità indicate nel suddetto;



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

- non è previsto alcun onere a carico del Comune di Busseto per la fornitura, posa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in quanto tutti gli oneri rimangono a carico di Enel Energia SpA;
4. DI CONCEDERE l'utilizzo gratuito delle porzioni di suolo necessarie all'installazione delle colonnine per tutta la durata del protocollo d'intesa, stante la pubblica utilità delle infrastrutture;
 5. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui allo schema allegato è demandata al Sindaco;
 6. DI DARE mandato al Servizio Territorio e Sviluppo Economico – ufficio ambiente - per la successiva adozione dei provvedimenti di competenza necessari alla concreta attuazione del presente atto;
 7. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
 8. DI DARE ATTO, sensi dell'art. 5 della legge 241/90, che il responsabile del procedimento in oggetto risulta essere l'arch. Roberta Minardi;
 9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENEL ENERGIA SPA E COMUNE DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 15/03/2018

Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENEL ENERGIA SPA E COMUNE DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Busseto, lì 16/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 34

DEL 16/03/2018

**OGGETTO: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENEL ENERGIA SPA E
COMUNE DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/03/2018 al 04/04/2018

Busseto li 20/03/2018

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Tra

Enel Energia Spa, sede legale Viale Regina Margherita 137, 00198, Roma, rappresentata da....., in qualità di (di seguito più brevemente denominata “**Enel**”), – da una parte –

e

Comune di Busseto con sede legale in Piazza G.Verdi n.10 , partita iva 00170360341 in questo atto rappresentata da in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito per brevità **COMUNE**) – dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM(2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di

reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- La "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- La Direttiva suddetta stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;

- Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- Le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte;
- Enel considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l'affermazione e la crescita nel medio termine;
- Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (di seguito IdR) composto da diversi modelli: "EV Charging Stations", ovvero "Pole Station", "Box Station", "Fast Recharge", "Fast Recharge Plus", "V2G Station";
- Tutti i modelli di IdR sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota ("Electric Mobility Management") e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo (di seguito il "**Protocollo**") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano.

3. IMPEGNI DI ENEL

Enel si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune all'interno del sito in oggetto, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;

- b) progettare le “Aree dedicate”, composte dall’IdR e dagli stalli riservati alle auto durante l’erogazione del servizio;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione **fino a n.2 IdR**;
- d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà di Enel;
- e) esercire e gestire le IdR da remoto tramite la piattaforma EMM (Electric Mobility Management) sviluppata da Enel;
- f) provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- g) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell’area dedicata all’interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;
- h) mantenere l’Infrastruttura di Ricarica di Enel, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria;
- i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- j) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- k) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di Ricarica;
- l) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune s’impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte di Enel all’interno del sito di sua proprietà;
- b) mettere a disposizione gratuitamente le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo delle IdR per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;

- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di Enel medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 8 anni, fatto salvo quanto previsto all'art.3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi l'Infrastruttura di Ricarica e (ii) l' EMM Electric Mobility Management (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare

scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014, Parimenti Enel nell'esecuzione del presente Accordo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy e sue s.m.e i.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Il Comune acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di Enel Energia in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa Enel Energia

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell'art. 5, co. 4 della Tariffa Parte Prima allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro approvato con D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 che saranno a carico di ES.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta. ai seguenti indirizzi

Per Enel:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

Per il Comune:

Sig.

E-mail:

Numero di telefono:

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione e nel Modello Organizzativo ai sensi del DLgs 231/2001, consultabili presso l'indirizzo www.enel.com, sezione "Gruppo -> Governance -> Il nostro modello". Enel auspica che i suoi contraenti si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, Enel proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da Enel e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di Enel e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Roma, XX/XX/XXXX

ENEL ENERGIA SPA

COMUNE DI BUSSETO
